

OGGETTO: Variante parziale n. 16 (n. 1/2014) al P.R.G., per inserimento nel P.R.G. di fabbricati già esistenti sul territorio, ma ivi non riportati: approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 91, dell'11.08.1981, è stato adottato il Piano Regolatore Generale ed il nuovo Regolamento Edilizio del Comune di Segusino;
- con deliberazione di Giunta Regionale n. 2767, del 22.05.1984, esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato il Piano Regolatore Generale del Comune di Segusino;
- con Delibere di Giunta Regionale n. 3278, del 09.09.1998, e n. 1243, del 20.04.1999, esecutive ai sensi di Legge, è stata approvata la Variante Generale n. 1 al P.R.G. del Comune di Segusino;
- con Delibera di Giunta Regionale n. 70, del 18.01.2002, è stata approvata la Variante Generale n. 2 al P.R.G.;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13, del 22.03.2002, è stata adottata la Variante parziale n. 3 al P.R.G., successivamente approvata con deliberazione consiliare n. 34, in data 28.06.2002;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14, del 22.03.2002, è stata adottata la Variante parziale n. 4 al P.R.G., ai sensi dell'art. 50, comma 3, della L.R. 27.06.1985, n. 61 e ss. mm. ed ii., successivamente approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 4119, del 30.12.2002;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37, del 20.06.2003, è stata adottata la Variante parziale n. 5 al P.R.G., ai sensi dell'art. 50, comma 4, lett.f), della L.R. 27.06.1985, n. 61, successivamente approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57, in data 30.09.2003;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48, del 01.08.2003, è stata adottata la Variante parziale n. 6 al P.R.G., ai sensi dell'art. 50, comma 4, della L. R. 27.06.1985 n. 61, successivamente approvata con deliberazione consiliare n. 58, in data 30.09.2003;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21, del 10.05.2004, è stata adottata la Variante parziale n. 7 al P.R.G., ai sensi dell'art. 50, comma 4, della L. R. 61/1985;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4, del 02.02.2005, è stata adottata la Variante parziale n. 7-bis al P.R.G., ai sensi dell'art. 50, comma 4, della L. R. 61/1985, successivamente approvata con deliberazione consiliare n. 14, del 23.03.2005, e riapprovata confermativamente con deliberazione consiliare n. 21, in data 11.04.2005;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60, del 29.12.2004, è stata adottata la Variante parziale n. 8 (n. 1/2004) al P.R.G., ai sensi dell'art. 50, comma 3, della L. R. 61/1985, successivamente approvata con deliberazione consiliare n. 22, in data 11.04.2005;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47, del 23.09.2005, è stata adottata la Variante parziale n. 9 (n. 1/2005) al P.R.G., ai sensi dell'art. 50, comma 3, della L. R. 61/1985;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26, del 19.06.2006, è stata adottata la Variante parziale n. 10 (n. 1/2006) al P.R.G., ai sensi dell'art. 24, c.1, della L.R. n. 27/2003, successivamente approvata con deliberazione consiliare n. 46, del 31.07.2006;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27, del 19.06.2006, è stata adottata la Variante parziale n. 11 (n. 2/2006) al P.R.G., ai sensi dell'art. 24, c. 1, della L.R. n. 27/2003, successivamente approvata con deliberazione Consiliare n. 47, del 31.07.2006;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11, del 17.03.2008, è stata adottata la Variante parziale n. 12 (n. 1/2008) al P.R.G., ai sensi dell'art. 50, c. 4, lett. a) ed f), della L.R. 61/1985, successivamente approvata con deliberazione consiliare n. 22, del 29.04.2008;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41, del 08.09.2008, è stata adottata la Variante parziale n. 13 (n. 2/2008) al P.R.G., ai sensi dell'art. 50, c. 4, lett. d), della L. R. 61/1985, successivamente approvata con deliberazione consiliare n. 59, del 27.10.2008;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26, del 04.06.2010, è stata adottata la Variante parziale n. 14 (n. 1/2010) al P.R.G., ai sensi dell'art. 50, c. 4, lett. l), della L. R. 61/1985, successivamente approvata con deliberazione consiliare n. 32, del 13.07.2010;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15, del 24.03.2011, è stata adottata la Variante parziale n. 15 (n. 1/2011) al P.R.G., ai sensi dell'art. 48, c. 1, della L.R. n. 11/2004, e art. 50, c. 4, lett. h), della L. R. 61/1985, successivamente approvata con deliberazione consiliare n. 23, del 28.05.2011;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 50, comma 4, lett. h): *“Sono adottate e approvate dal Comune con la procedura prevista ai commi 6 e 7 le varianti parziali che interessano: (lett. i) le trasposizioni cartografiche e la correzione di errori connessi all’assunzione di una nuova base cartografica; (lett. l) le modifiche alle norme tecniche di attuazione e al regolamento edilizio, con esclusione degli indici di edificabilità, delle definizioni e delle modalità di calcolo degli indici e dei parametri urbanistici, nonché delle destinazioni d’uso e delle modalità di attuazione.”*;
- ai sensi dell'art. 50, comma 5: *“le varianti parziali di cui al comma 4 non possono interessare le aree circostanti gli edifici vincolati ai sensi dell’art. 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, per una fascia non inferiore a metri lineari 200 dai confini dell’edificio, delle sue pertinenze ed eventuali aree a parco.”*;
- ai sensi dell'art. 50, comma 6: *“Le varianti parziali di cui al comma 4 sono adottate dal Consiglio Comunale ed entro cinque giorni sono depositate a disposizione del pubblico per dieci giorni presso la segreteria del Comune e della Provincia; dell’avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato all’albo del Comune e della Provincia e mediante l’affissione di manifesti, nonché attraverso altre eventuali forme di pubblicità deliberate dal Comune. Nei successivi venti giorni chiunque può presentare osservazioni alla variante adottata”*;
- ai sensi dell'art. 50, comma 7: *“Il Consiglio Comunale entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle osservazioni, approva la variante apportando le eventuali modifiche conseguenti all’accoglimento delle osservazioni pertinenti e la trasmette alla Regione per la pubblicazione”*;
- ai sensi dell'art. 50, comma 8: *“La variante approvata viene inviata alla struttura regionale competente e acquista efficacia trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione nell’albo pretorio del Comune interessato.”*;

DATO ATTO CHE:

- la Variante urbanistica parziale in oggetto è stata adottata ai sensi dell'art. 50, c. 4, lett. i) ed l), della L.R. n. 61/85, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33, del 05.07.2014;
- ai sensi dell'art. 50, della L.R. 61/1985, la Variante, di cui al comma 4, è stata depositata a disposizione del pubblico per 10 giorni, presso la Segreteria del Comune e della Provincia, dandone notizia mediante Avviso pubblicato nei rispettivi Albi Pretori (Comunale e Provinciale) (Avviso di deposito variante pubblicato dall’11.07.2014 all’11.08.2014), e mediante affissione di manifesti, e che nei successivi 20 giorni chiunque avrebbe potuto presentare osservazioni alla Variante adottata;

RAVVISATO CHE:

- il successivo comma 7, dell'art. 50, della L.R. 61/85, prevede che lo stesso Consiglio Comunale, entro 30 giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle osservazioni, approva la Variante, apportando le eventuali modifiche conseguenti all'accoglimento delle osservazioni pertinenti, e la trasmette alla Regione per la pubblicazione. La Variante approvata viene inviata alla struttura regionale competente ed acquista efficacia trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune interessato;
- ai sensi degli art. 48 e 71, della L.R. 61/1985, dalla data di adozione della Variante e fino alla sua entrata in vigore, si applicano le misure di salvaguardia;

VISTA l'attestazione del Responsabile del Servizio Urbanistica, Prot. n. 5844, del 01.09.2014, riguardo agli esiti della pubblicazione, il quale attesta che non sono pervenute osservazioni;

VISTA l'attestazione da parte del competente Ufficio della Provincia di Treviso in merito all'avvenuta pubblicazione all'Albo Provinciale, nota n. 89483, del 21.08.2014, registrata al Prot. Comunale n. 5623, del 22.08.2014, comprovante che, nei termini previsti dalla L.R. 61/85, non sono pervenute osservazioni;

TUTTO CIO' PREMESSO;

UDITI i seguenti interventi:

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 - la L.R. 61/1985;
 - la L.R. 11/2004
- e loro successive modificazioni;

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, e del Regolamento dei controlli interni - D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito in L. 07.12.2012, n. 213;

VISTI:

- le deliberazioni di Giunta Comunale n. 196, del 09.06.2007, ad oggetto "Attribuzione dei poteri gestionali ai Responsabili dei Servizi.", e n. 18, del 16.02.2013, ad oggetto "Definizione delle modalità di conferimento incarico di Posizione Organizzativa e determinazione delle retribuzioni di posizione e risultato.";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 92, del 17.11.2012, ad oggetto "Dotazione organica del personale: rideterminazione.";
- i Decreti Sindacali n. 1/2014 e n. 2/2014, del 04.01.2014, e n. 7, del 09.06.2014, di nomina, rispettivamente, dei Responsabili dei Servizi Amministrativo, Finanziario e Tecnico;
- gli artt. 42, 48 e 107, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, e rilevato che nel caso di specie la competenza risulta ascrivibile al Consiglio Comunale;

Con l'assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Comunale;

Con votazione espressa in forma palese e dal seguente esito:

- presenti n. ;
- votanti n. ;

- favorevoli n. ;
- astenuti n. ;
- contrari n. ;

DELIBERA

1. Di dare atto di quanto in premessa.
2. Di approvare la Variante urbanistica n. 16 (n. 1/2014), ai sensi dell'art. 50, comma 4, lettere i) ed l), della L.R. n. 61/85, adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33, del 05.07.2014.
3. Di dare atto che non sono pervenute osservazioni.
4. Di inviare la Variante approvata alla struttura regionale competente.
5. Di dare atto anche che, ai sensi degli art. 48 e 71, della L.R. 61/1985, dalla data di adozione della Variante, e fino alla sua entrata in vigore, si applicano le misure di salvaguardia.
